



I-39100 Bolzano - Via Crispi 6
T +39 0471 946332 - F +39 0471 978444
www.verdi.bz.it
consiglio@grueneverdi.bz.it

I-39100 Bozen - Crispi-Str. 6
T +39 0471 946332 - F +39 0471 978444
www.gruene.bz.it
landtag@grueneverdi.bz.it

56/15

Disegno di legge provinciale

PESTICIDI IN AGRICOLTURA: LE COMPETENZE DEI COMUNI

Riforma della Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8

"Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai".

ART. 1

Nell'art. 2 quater della della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Al fine di prevenire i possibili effetti di deriva causati dall'utilizzo di prodotti fitosanitari e verificarne la provenienza, la Provincia svolge un costante monitoraggio sul proprio territorio. La Giunta provinciale approva entro il 30 novembre il programma di monitoraggio per l'anno successivo. In ogni momento i singoli comuni possono richiedere alla Provincia che venga effettuata una campagna straordinaria di indagini sul proprio territorio o su una sua parte. In casi urgenti, da documentare, il Comune può a proprie spese incaricare anche istituti scientifici privati per la rivelazione degli effetti causati dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari".

ART. 2

Nell'art. 2 quater della della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche, dopo il nuovo comma 1 bis è aggiunto il seguente comma 1 ter:

"1 ter. In casi motivati da particolari condizioni ambientali, sociali o economiche, o in base ai risultati di indagini scientifiche sull'effetto di deriva causato dall'utilizzo di prodotti fitosanitari, i Comuni territorialmente competenti possono individuare nel dettaglio all'interno del proprio territorio zone specifiche ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150, meritevoli di tutela rafforzata. A questo fine i Comuni territorialmente competenti possono definire ulteriori misure di tutela rispetto alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo".

ART. 3

1. Nell'art. 2 quater della della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche, nel comma 2 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con: "di cui ai commi 1 e 1 ter".

2. Nell'art. 2 quater della della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche, nel comma 2 la cifra "250 Euro" è sostituita con la cifra "1000 Euro".

ART. 4

Nell'art. 2 quater della della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Nel caso di effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose causati dalla violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1 ter, ai responsabili di tali violazioni vengono attribuiti i relativi costi, nonché i costi degli interventi di risanamento o ripristino".

ART. 5

Nell'art. 2 quater della della Legge provinciale 23 marzo 1981 n. 8 e successive modifiche, nel comma 3 le parole "Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco competente e spettano all'amministrazione comunale", sono sostituite con:

"Le corrispondenti sanzioni amministrative sono irrogate dal/la direttore/rice dell'Agenzia provinciale per l'Ambiente o da un/a suo/a sostituto/a e spettano all'amministrazione comunale nel cui territorio si è verificata l'infrazione sanzionata".

Bolzano, 5 ottobre 2015


Firmato

Cons. Prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hans Heiss

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Riccardo Dello Sbarba, the middle one for Brigitte Foppa, and the bottom one for Hans Heiss. The signatures are written in a cursive style.